

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEL
"BUONO VESTA 2"
Periodo 2026/2027

Atto di Indirizzo

"BUONO VESTA 2"

*valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi
educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di*

età compresa tra 0 e 6 anni

(periodo 2026 – 2027)

di cui alla D.G.R. n. 3-2388 del 30 marzo 2026

ALLEGATO 1

D.D. n. del

INDICE

1.	PREMESSA E FINALITÀ.....	3
2.	OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	4
2.1.	DENOMINAZIONE DELLA MISURA.....	4
2.2.	OBIETTIVO DELLA MISURA.....	4
2.3.	ELEMENTI CARATTERIZZANTI.....	5
3.	MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI.....	6
4.	DESTINATARI/E.....	6
5.	SOGGETTO BENEFICIARIO.....	7
6.	RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	8
7.	I SERVIZI FRUIBILI.....	8
8.	MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE.....	9
8.1.	COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO "VESTA 2".....	9
8.2.	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BUONO.....	11
8.3.	COME OTTENERE IL RIMBORSO.....	11
8.4.	SPESE INCOMPATIBILI CON IL BUONO VESTA 2.....	15
9.	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO.....	16
10.	MODALITÀ DI RACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE.....	17
11.	PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE.....	18
11.1.	Verifica di ammissibilità.....	18
12.	DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	19
13.	CONTROLLI.....	19
14.	FLUSSI FINANZIARI.....	20
15.	REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI.....	20
16.	CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE.....	20
17.	AIUTI DI STATO.....	21
18.	AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	21
19.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	22
19.1.	Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....	22
19.2.	Responsabili (esterni) del trattamento.....	22
20.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	23
21.	DISPOSIZIONI FINALI.....	24
21.1.	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	24
21.2.	Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni.....	24

21.3.	Termini di conclusione del procedimento.....	24
21.4.	Responsabile del procedimento.....	24
22.	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	24
23.	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO.....	25

1. PREMESSA E FINALITÀ

La misura che si intende sperimentare attraverso il presente Avviso è realizzata in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 3-2388 del 30 marzo 2026, relativo al *"BUONO VESTA 2" valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026 / 2027)*".

L'Avviso disciplina le modalità di attuazione della misura di cui al suddetto Atto di indirizzo, consistente nell'erogazione di un contributo – il Buono "VESTA 2" – finalizzato a sostenere, nell'ambito del PR FSE+ 2021-27, il più ampio e paritario accesso e la piena fruizione di servizi educativi, socio-educativi e di altre opportunità da parte delle famiglie con minori fino a 6 anni, contrastando la povertà socio-educativa. Il Buono del valore fino a 1.200,00 euro interviene a parziale rimborso delle spese sostenute per i servizi individuati. Il "Buono VESTA 2" fa seguito e innova l'intervento "Buono VESTA" 2025/2026 in attuazione dell'Atto d'indirizzo 22-1028 del 22.4.2025 e successiva integrazione con D.G.R. 25-1401 del 21 luglio 2025.

La misura si colloca ancora entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale rappresentato dal Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2023)5578 del 10.8.2023 che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18 luglio 2022. A maggio 2025 è stato approvato il Riesame Intermedio del Programma con Decisione di esecuzione C(2025) 3558 final del 26/05/2025, che conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità. In seguito, con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 904 del 09/02/2026, di modifica della Decisione C(2022) 5299 final del 18 luglio 2022, è stato approvato il Programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" nella sua versione modificata. La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 – approvato dal Consiglio regionale con propria Deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021 – che recepisce obiettivi e finalità individuati da programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP. Dei cinque obiettivi strategici (o "Obiettivi di Policy", OP) cui risponde la politica di coesione europea 2021-2027 – di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni") – l'OP sostenuto dal FSE+ è quello di "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali", cui contribuisce di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. È proprio a un obiettivo di protezione e inclusione sociale che la misura di cui al presente Avviso risponde, collocandosi nell'ambito della Priorità relativa all'inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e più

precisamente dell'Obiettivo Specifico (OS) k) (ESO4.11), quale enunciato dal Reg. (UE) 2021/1057, art. 4, par. 1. Si riporta di seguito una tabella illustrativa della classificazione cui la misura è ricondotta, nel PR FSE+ 2021-2027.

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURE	CAMPO DI INTERVENTO
III. Inclusione sociale	k) ESO 4.11 - "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata".	5 - Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	08 - Interventi a favore delle famiglie con figli minori di 6 anni 09 - Finpiemonte: gestione interventi a favore delle famiglie con figli minori di 6 anni	158 - Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata "BUONO VESTA 2" valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026 - 2027)", (codice III.k.5.08.158), di seguito "VESTA 2" o "Buono".

2.2. OBIETTIVO DELLA MISURA

Obiettivo della misura è il sostegno alle famiglie con figli/e fino a 6 anni di età per l'accesso all'offerta di servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità per la prima infanzia, per l'acquisto e la fruizione di tali servizi.

"VESTA 2" assume un carattere di complementarità rispetto ad altre misure di sostegno economico attivate o in corso di attivazione a livello nazionale e regionale, rispetto alle quali si distingue per i seguenti aspetti:

- numerosità e varietà dei servizi per i quali il Buono è spendibile;
- contributo correlato alla situazione economica (I.S.E.E.) della famiglia con figli/e nell'età della prima infanzia;
- contributo flessibile anche a "completamento" e integrazione di altri contributi eventualmente percepiti dalle famiglie nel quadro di specifiche politiche e/o incentivazioni nazionali e/o regionali (es. conciliazione, nidi, ecc.).

2.3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

La misura viene realizzata mediante il presente Avviso c.d. "a sportello" per l'attribuzione di vantaggi economici (ex art. 12 L. n. 241/1990), rivolto alle persone destinatarie di cui al successivo paragrafo 4, e secondo le modalità meglio esplicitate al successivo paragrafo 8.

Il Buono rappresenta un contributo *una tantum* che può essere richiesto per ogni figlio/a minore da 0 fino a 6 anni (nati a partire dal 1° gennaio 2020) del valore massimo pari a € 1.200,00 euro, a rimborso di costi sostenuti per l'acquisto e la fruizione dei seguenti servizi educativi, socio-educativi e di altre opportunità per la prima infanzia precisati al successivo 7.

Il valore massimo del Buono "VESTA 2" è correlato al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario (o "I.S.E.E. minorenni" nel caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi); sarà preso in considerazione l'ultimo I.S.E.E. valido alla data di presentazione della domanda del buono VESTA 2 secondo la tabella seguente:

I.S.E.E.	VALORE DEL "BUONO"	IMPORTO MINIMO DEL RIMBORSO
<= 10.000,00	€ 1.200,00	€ 200,00
Tra 10.000,01 e 30.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00
Tra 30.000,01 e 40.000,00	€ 800,00	€ 600,00

Il Buono dà diritto al rimborso della spesa sostenuta nell'arco di 12 mesi (fatto salvo il raggiungimento dell'importo minimo), entro il valore massimo del Buono assegnato, a fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa e della fruizione del servizio. Il Buono si intende valido per 12 mesi che decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di assegnazione del Buono medesimo.

Al fine di verificare l'effettiva necessità del sostegno pubblico richiesto, si ritiene opportuno prevedere un importo minimo di spesa sostenuta che deve essere rendicontato per poter ricevere il rimborso. A tutela delle famiglie con I.S.E.E. più basso, tale importo minimo da rendicontare è comunque inversamente proporzionale al valore del Buono riconoscibile.

Il meccanismo introdotto per l'assegnazione del Buono riserva risorse decrescenti all'aumentare del valore I.S.E.E. (cfr. par. 8).

Il rimborso delle spese sostenute per la fruizione dei servizi al titolare del buono sarà effettuato previa verifica della documentazione presentata attraverso l'apposita procedura informatica e in base a quanto specificato al par. 8.3 e non potrà in alcun caso superare il valore del buono approvato. Il buono non potrà altresì essere erogato nel caso in cui il totale delle spese ritenute ammissibili sia minore degli importi minimi erogabili come indicati nella tabella precedente.

Nel caso di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (nati nell'anno 2020 e seguenti) con disabilità certificata ai sensi della L.104/92, per i quali viene presentata domanda, il Buono è quantificato nel valore massimo previsto (1.200,00 euro), alla sola condizione di avere un I.S.E.E. entro €40.000,00 e ferme restando tutte le altre previsioni di cui al presente Avviso.

3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

La misura oggetto del presente Avviso contribuisce, per le sue stesse finalità intrinseche, al perseguimento dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e dall'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'*acquis* ambientale dell'Unione europea e al principio "non arrecare un danno significativo" (*Do No Significant Harm*, DNSH).

La misura, infatti, si configura quale azione mirata volta ad eliminare barriere di accesso ai servizi da parte dei minori 0-6 anni, incluse quelli con disabilità, determinando le condizioni per un accesso rispettoso dei principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione.

I suddetti principi orizzontali informano la procedura e i criteri per la selezione delle operazioni, descritti al par. 11. Le operazioni saranno pertanto selezionate nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dei principi di promozione della parità di genere e di non discriminazione.

Come già indicato nel PR FSE+, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni contemplate dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

4. DESTINATARI/E

Nel prospetto che segue viene data evidenza delle persone destinatarie a cui è rivolta la misura oggetto del presente provvedimento, unitamente all'indicatore comune di output al quale l'operazione contribuisce in maniera prevalente.

DENOMINAZIONE AZIONE/MISURA	DESTINATARI/PARTICIPANTI	INDICATORE DI OUTPUT
III.k.5.08	Genitori/affidatari con almeno un minore di età compresa tra 0 e 6 anni all'interno del nucleo familiare	EECO18 – Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti

In fase di presentazione dell'istanza del Buono VESTA 2, i dati necessari all'alimentazione degli indicatori richiesti dai regolamenti unionali considerati nella misura sono quelli relativi alla condizione anagrafica, alla condizione occupazionale e al livello di istruzione del genitore/affidatario assegnatario del Buono VESTA 2.

I/le destinatari/e devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini/e italiani/e o dell'Unione europea o, nel caso di cittadini di Paesi Terzi, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere residenti in Regione Piemonte;
- c) essere:
 1. genitori di figli/e minori di età compresa tra 0 mesi e 6 anni (nati dal 1° gennaio 2020);
 2. affidatari di minori di età compresa tra 0 mesi e 6 anni (nati dal 1° gennaio 2020) in virtù di un provvedimento del Servizio sociale o dell'Autorità giudiziaria competente;

- d) essere in possesso di un I.S.E.E.¹ (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario (o "I.S.E.E. minorenni" nel caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi) con valore non superiore a euro 40.000,00 in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Sarà preso in considerazione l'ultimo I.S.E.E. valido alla data di presentazione della domanda del buono VESTA 2. Nell'ipotesi in cui l'I.S.E.E. risulti attestato, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati il buono non viene assegnato.

I requisiti di cui ai punti a) e c.2) devono essere mantenuti fino alla data di presentazione della Richiesta di Rimborso del Buono.

Il "Buono VESTA 2" può essere assegnato ad un unico richiedente, all'interno dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente, per uno o più minori di età compresa tra 0 e 6 anni (nati a partire dal 1° gennaio 2020). Il minore per il quale viene presentata domanda deve essere anagraficamente residente con il genitore/affidatario richiedente e inserito nel nucleo familiare I.S.E.E. di chi presenta la domanda. In caso di più figli/e minori all'interno dello stesso nucleo familiare, un unico richiedente può risultare destinatario del numero di Buoni corrispondenti al numero di figli/e di età fino a 6 anni (nati a partire dal 1° gennaio 2020). La richiesta va comunque presentata per ciascun minore nella fascia di età prevista.

Ai sensi della definizione di "partecipanti" del Regolamento (UE) 2021/1060 per l'intervento in questione è individuato come destinatario/partecipante un genitore del nucleo familiare interessato o una persona affidataria del minore che esercita la responsabilità genitoriale sulla base di un provvedimento del Servizio sociale o dell'Autorità giudiziaria competente.

Risultano **non ammissibili** al "Buono VESTA 2" i genitori/affidatari dei minori che, a livello di nucleo familiare, abbiano già beneficiato del Buono VESTA (prima edizione, 2025), **per lo stesso minore**. Resta salva la possibilità di richiedere il "Buono VESTA 2" per gli altri minori residenti con il genitore/affidatario richiedente e presenti all'interno dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente.

Risultano incompatibili le persone destinatarie che, a livello di nucleo familiare, beneficino di altri contributi pubblici e privati nell'ambito di interventi rispondenti alle medesime finalità.

5. SOGGETTO BENEFICIARIO

Ai fini della presente misura, Soggetto Beneficiario è la Regione Piemonte – Direzione Welfare.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il finanziamento dell'intervento oggetto del presente provvedimento ammontano a euro 21.500.000,00 per il biennio 2026/27 comprendenti la somma di euro 1.500.000,00 riferita alle spese di gestione dell'Organismo intermedio Finpiemonte S.p.A., articolate come di seguito:

PRIORITÀ/ OS/ AZIONE	MISURA	ATTIVITA'	PR FSE+
III.k.5	08	Interventi a favore delle famiglie con figli minori di 6 anni	€ 20.000.000,00

¹ Si evidenzia che nel caso di minore con disabilità, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente, i dati del minore vanno inseriti nella DSU in versione estesa/integrale.

III.k.5	09	Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	€ 1.500.000,00
---------	----	---	----------------

Le risorse saranno riferite ad un unico sportello. L'assegnazione del Buono avviene in forma di contributo ex art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i. secondo la modalità "a sportello" fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. I SERVIZI FRUIBILI

Il Buono VESTA 2 è erogato in forma di rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo e la frequenza delle tipologie di servizi e opportunità identificate nel presente Avviso. La tabella seguente presenta le diverse tipologie di servizi e opportunità le cui spese possono essere rimborsate nell'ambito del Buono VESTA 2.

SERVIZI	
a)	Servizi per la prima infanzia ² (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).
b)	Scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati ³ (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).
c)	Scuole primarie e servizi di assistenza scolastica correlati ⁴ (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).
d)	Centri vacanza ⁵ diurni e/o con pernottamento (Centri estivi/invernali) operativi sul territorio piemontese (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).
e)	Baby-sitting ⁶ (presso il domicilio della persona richiedente).
f)	Attività motorie, ludico-educative, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, nuoto e acquaticità, arti marziali, calcio, basket, pallavolo, tennis, equitazione, rugby, scuola sci,

² Così come definiti dalla Legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni".

³ Come definite dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, all'art.2 c.3 e dalla Legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni". I servizi complementari forniti per supportare l'assistenza scolastica sono definiti all'interno della Legge Regionale n. 28/2007 e s.m.i.

⁴ La scuola primaria in Italia è definita e regolamentata da un insieme di normative che ne delineano la struttura, gli obiettivi formativi e le modalità di funzionamento. Le principali sono:

- Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- DM 254/2012 (Indicazioni Nazionali);
- L. 107/2015.

I servizi complementari forniti per supportare l'assistenza scolastica sono definiti all'interno della Legge Regionale n. 28/2007 e s.m.i.

⁵ Così come inquadrati nella Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 e nella Deliberazione della Giunta Regionale 16-5072 del 20 maggio 2022.

⁶ La professione di baby-sitter è regolamentata principalmente a livello nazionale attraverso il CCNL del lavoro domestico che definisce le condizioni contrattuali specifiche per i lavoratori domestici, inclusi i baby-sitter e precedentemente dalla Legge n. 339 del 2 aprile 1958.

arrampicata, danza, musica, canto, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all'apprendimento di una lingua.
--

I costi di iscrizione e frequenza per le attività di cui al punto f) saranno rimborsati esclusivamente se riferiti alle attività elencate nella tabella precedente. I costi sostenuti per attività non presenti nell'elenco non saranno rimborsati.

Le attività di cui al punto f) possono essere fruite **solo presso persone giuridiche** (es. Fondazioni, enti del Terzo settore, Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni culturali, Agenzie formative, ecc.) che si trovano nella condizione di rispondenza alla normativa necessaria per l'erogazione del relativo servizio. È esclusa la possibilità di fruire di servizi erogati da persone fisiche.

I servizi/opportunità di cui alle lettere a), b), c), d), f) devono essere erogati da soggetti giuridici autorizzati/abilitati a erogare il servizio di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente. La Regione Piemonte non ha previsto l'istituzione di elenchi di soggetti abilitati all'erogazione di servizi previsti dalla presente Misura.

Tutti i servizi devono essere fruiti nella **regione Piemonte**.

8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE

Il Buono prevede l'assegnazione di un importo *una tantum* fino ad un massimo di euro 1.200,00 per ogni figlio/a minore da 0 a 6 anni (nati a partire dal 1° gennaio 2020). Il Valore del Buono dipende dalla situazione economica (I.S.E.E.) della famiglia o dalla condizione di disabilità del/la figlio/a minore secondo quanto riportato al precedente par. 2.3.

8.1. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO "VESTA 2"

Possono presentare domanda di assegnazione del Buono VESTA 2 i soggetti in possesso dei requisiti di cui al par. 4.

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Welfare, attraverso il portale dedicato⁷, raggiungibile al link www.vestapiemonte.it, dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 per le successive 12 ore.

L'invio della domanda, ancorché consentito dalla piattaforma, non garantisce l'ottenimento del Buono.

La disponibilità dei buoni e delle risorse VESTA2 sono collegate alle fasce I.S.E.E. come di seguito riportate.

I.S.E.E.	NUMERO MASSIMO DI BUONI DISPONIBILI*	RISORSE DISPONIBILI
Tra 0,00 € e 2.000,00 €	1.000	1.200.000,00 €
Tra 2.000,01 € e 4.000,00 €	1.000	1.200.000,00 €
Tra 4.000,01 € e 6.000,00 €	1.000	1.200.000,00 €
Tra 6.000,01 € e 8.000,00 €	1.000	1.200.000,00 €
Tra 8.000,01 € e 10.000,00 €	1.000	1.200.000,00 €
Tra 10.000,01 € e 12.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €

⁷ Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Tra 12.000,01 € e 14.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 14.000,01 € e 16.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 16.000,01 € e 18.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 18.000,01 € e 20.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 20.000,01 € e 22.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 22.000,01 € e 24.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 24.000,01 € e 26.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 26.000,01 € e 28.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 28.000,01 € e 30.000,00 €	1.000	1.000.000,00 €
Tra 30.000,01 € e 32.000,00 €	1.000	800.000,00 €
Tra 32.000,01 € e 34.000,00 €	1.000	800.000,00 €
Tra 34.000,01 € e 36.000,00 €	1.000	800.000,00 €
Tra 36.000,01 € e 38.000,00 €	1.000	800.000,00 €
Tra 38.000,01 € e 40.000,00 €	1.000	800.000,00 €

* Il numero massimo di buoni disponibili può variare sulla base delle richieste relative a minori con disabilità per i quali il genitore/affidatario beneficia di un importo di 1.200,00 € e/o sulla base di eventuali riparti di eventuali buoni non assegnati.

Qualora dovessero generarsi economie all'interno di una o più tra le fasce soprariportate, i Buoni residui disponibili saranno assegnati tra le domande ammissibili e non finanziate, in ordine cronologico di presentazione, partendo dalle fasce I.S.E.E. inferiori fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda potrà essere presentata per ogni figlio/a minore da 0 a 6 anni (nati dal 1° gennaio 2020). **Non è ammessa la richiesta del Buono VESTA 2 per il/la minore per cui sia già stato ottenuto il Buono VESTA** (prima edizione, 2025).

Le domande non possono essere cumulative, pertanto dovrà essere presentata una domanda per ogni minore ammissibile. In sede di compilazione della domanda di assegnazione del Buono, il richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In relazione a figli/e e ai minori in affidamento di età compresa tra 0 e 6 anni con disabilità certificata, al momento della domanda sarà sufficiente dichiarare:

- per i minori in affidamento, di essere in possesso di un provvedimento del Servizio sociale o dell'Autorità giudiziaria competente, specificando la data del rilascio;
- per i minori con disabilità certificata, di essere in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dalla Commissione Medica Integrata per l'accertamento dell'invalidità civile (Legge 104/1992 e L. 118/1971), specificando la data del rilascio.

In fase di domanda non sarà pertanto necessario inserire alcun documento a comprova di quanto dichiarato.

Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti al momento della compilazione della domanda online sono soggette ai controlli degli uffici a ciò preposti, ai sensi del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72. Tali verifiche potranno avvenire in fase istruttoria oppure successivamente. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge (ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette comporta la decadenza dal beneficio a seguito di un provvedimento di revoca, essendo questo conseguito secondo quanto disposto da un provvedimento emanato, sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Non saranno accettate domande inoltrate con modalità differenti da quelle sopra descritte.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni dei recapiti (mail, recapito telefonico) né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di soggetti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La domanda per l'assegnazione del buono risulta esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto finalizzata al "conseguimento di sussidi" e, come tale, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 8, co. 3 della Tabella - all. sub B) al D.P.R. n. 642 del 1972".

La persona destinataria del buono VESTA 2 dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati di contatto (mail, cellulare) forniti in fase di presentazione della domanda.

8.2. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BUONO

Il Buono VESTA 2 è erogato in forma di rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo e la frequenza di servizi educativi, socio-educativi e di altre opportunità definiti nel presente Avviso e nei limiti massimi del valore del Buono assegnato, a fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa, compresa l'attestazione delle presenze come da *format* fornito nell'Allegato B al presente Avviso, da parte del destinatario secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 8.3. Si intendono "sostenute" quelle spese di cui sia data prova dell'avvenuto pagamento.

"VESTA 2" interviene a rimborso delle spese sostenute nell'arco temporale di 12 mesi, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di assegnazione del Buono⁸.


8.3. COME OTTENERE IL RIMBORSO

Il riconoscimento dei costi, nell'ambito della presente Misura avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 53 comma 1 punto e) del Reg. (UE) 1060/2021 e s.m.i., e delle normative vigenti, ovvero attraverso il rimborso dei costi sostenuti e pagati dalle persone destinatarie della misura, se ammissibili e rendicontati secondo le indicazioni fornite.

Il rimborso sarà erogato a seguito della presentazione della Richiesta di Rimborso (RdR) da parte del richiedente tramite la stessa piattaforma utilizzata per la richiesta del Buono VESTA 2. Detto rimborso sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della Richiesta di Rimborso, previa verifica della documentazione presentata riferita ai servizi fruiti e al mantenimento dei requisiti richiesti per l'ottenimento del Buono, riportati al par. 4, punti a) e c.2).

Il richiedente è tenuto a presentare un'unica Richiesta di Rimborso, non prima di 120 giorni dall'inizio di validità del Buono, ed entro e non oltre 30 giorni dalla fine di validità del Buono, come rappresentato dalla figura che segue. Non saranno prese in considerazione Richieste di Rimborso presentate al di fuori di questa finestra temporale.

⁸ Con riferimento all'età del minore resta fermo il requisito di essere nato a partire dal 1° gennaio 2020.



Il richiedente può presentare la Richiesta di Rimborso solo se questa è riferita a spese sostenute che raggiungono l'importo minimo riportato al precedente par. 2.3 (che varia da 200,00 a 600,00 euro in relazione al valore del Buono assegnato). Il rimborso non potrà comunque essere erogato nel caso in cui il totale delle spese considerate ammissibili a seguito di verifica sia di importo minore degli importi minimi erogabili di cui sopra.

Nella Richiesta di Rimborso possono essere inserite spese sostenute anche per un importo totale superiore al valore del Buono assegnato, fermo restando che l'importo del rimborso erogato non potrà in nessun caso superare quello del valore del Buono assegnato.

La tabella successiva presenta, per ogni tipologia di servizio/opportunità, i documenti giustificativi che l'assegnatario del Buono deve presentare in sede di Richiesta di rimborso.

SERVIZI	DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI RICHIESTA DI RIMBORSO
a) Servizi per la prima infanzia (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); b) Scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); c) Scuole primarie e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); d) Centri vacanza (Centri estivi/invernali) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); f) Attività motorie, ludico-educative, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, nuoto e acquaticità, arti marziali, calcio, basket, pallavolo, tennis, equitazione, rugby, scuola sci, arrampicata, danza, musica, canto, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all'apprendimento di una lingua.	1. ATTESTAZIONE PRESENZE (Allegato B al presente Avviso); 2. GIUSTIFICATIVO DI SPESA; 3. DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO;
e) Baby-sitting (presso il domicilio della persona richiedente).	DOCUMENTAZIONE fornita dal portale INPS in relazione al "LIBRETTO FAMIGLIA".

Di seguito si forniscono specifiche indicazioni relative ai DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI RICHIESTA DI RIMBORSO.

1. ATTESTAZIONE PRESENZE (Allegato B al presente Avviso)

L'attestazione **deve essere fornita per ogni tipologia di servizio** del quale si è fruito e per ogni soggetto che lo ha erogato.

Per i servizi:

- a) servizi per la prima infanzia: nido d'infanzia, micronido e sezione Primavera;
- b) scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati;
- c) scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati;

può essere compilata integralmente solo la sezione "1. Anagrafica e servizio fruito" dell'Allegato B.

In questi casi, l'Allegato B può essere sostituito da una dichiarazione di iscrizione e frequenza del/la minore interessato/a rilasciata dal soggetto erogatore del servizio⁹.

Il timbro e la firma del responsabile del servizio devono sempre essere presenti.

Per i servizi:

a) servizi per la prima infanzia "integrativi": servizi in contesto domiciliare ovvero nido in famiglia e spazi gioco per bambini¹⁰, centro per bambini e famiglie e Poli dell'infanzia;

d) centri vacanza diurni e/o con pernottamento (Centri estivi/invernali) operativi sul territorio piemontese;

f) Attività motorie, ludico-educative, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, nuoto e acquaticità, arti marziali, calcio, basket, pallavolo, tennis, equitazione, rugby, scuola sci, arrampicata, danza, musica, canto, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all'apprendimento di una lingua.

Per i servizi a), d) ed f) riportati sopra, l'Allegato B deve essere compilato interamente e deve riportare timbro e firma del soggetto erogatore del servizio.

Per la mensa (ove prevista), l'intero Allegato B è sostituibile con l'estratto contenente i giorni di fruizione del servizio mensa se disponibile.

2. GIUSTIFICATIVO DI SPESA

Il giustificativo di spesa può avere le seguenti forme:

- FATTURA.
- RICEVUTA (per i soggetti non tenuti ad emettere fattura in base alla normativa vigente) emessa dal soggetto giuridico che eroga il servizio.
- AVVISO DI PAGAMENTO (in caso di erogazione del servizio da parte di un ente pubblico).

I giustificativi di spesa devono riportare la dicitura "Buono VESTA 2 FSE+ Regione Piemonte" salvo nel caso in cui tali giustificativi siano prodotti da soggetti che utilizzano sistemi informatici standardizzati di pagamento che non consentono l'inserimento della dicitura "Buono VESTA 2 FSE+ Regione Piemonte" (es. Avviso di pagamento).

I giustificativi di spesa devono essere intestati, o comunque chiaramente riconducibili, al minore e/o al genitore/affidatario titolare del Buono VESTA 2.

3. DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato dal genitore/affidatario titolare del Buono con modalità tracciabili a favore del soggetto che eroga il servizio e che ha emesso il giustificativo di spesa. La documentazione di avvenuto pagamento può assumere le seguenti forme:

- bonifico bancario/postale quietanzato;
- assegno bancario non trasferibile e copia estratto conto bancario del titolare del buono;
- altre forme di pagamento, purché tracciabili e chiaramente riferibili alla spesa in argomento e attestanti l'effettivo addebito sul conto corrente del titolare del buono;

⁹ In tal caso la dichiarazione deve contenere tutti i dati richiesti nella sezione 1. "Anagrafica e servizio fruito" dell'Allegato B.

¹⁰ Le ludoteche e le eduteche non rientrano tra i servizi educativi ivi compresi i servizi integrativi di cui al D.Lgs. n. 65/2017 e alla Legge n.30/2023. L'art. 2, c. 7 del D.Lgs. n. 65/2017 stabilisce che non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino ai sei anni di età diversi da quelli definiti dallo stesso al comma 4. Le ludoteche/eduteche, pur essendo talora citate nelle norme nazionali e regionali, non sono servizi soggetti, almeno in Regione Piemonte, ad autorizzazione da parte dell'ASL competente, necessitano della presenza di adulti familiari accompagnatori e non prevedono la custodia continuativa da parte di educatori specializzati esercitando prioritariamente attività commerciale, per cui non sono servizi educativi. Tuttavia, se la ludoteca/eduteca offre un servizio di custodia dei minori ed è autorizzata al funzionamento in quanto ha le caratteristiche strutturali, gestionali, organizzative del baby parking, in quanto tale, si configura come servizio educativo e può rientrare nella misura Buono VESTA 2.

- attestato del pagamento effettuato tramite PagoPA.

Per gli asili nido aziendali o altri servizi di welfare aziendale, la documentazione di avvenuto pagamento può corrispondere al cedolino nel caso di trattenuta in busta paga.

La documentazione di avvenuto pagamento deve essere intestata al genitore/affidatario titolare del Buono VESTA 2. Il pagamento della spesa deve essere effettuato dal genitore/affidatario titolare del Buono VESTA 2.

Per il servizio e) Baby-sitting, attivabile attraverso l'utilizzo del Libretto Famiglia INPS di cui all'art. 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, i giustificativi richiesti sono i seguenti:

- Scheda anagrafica del/della babysitter;
- Scheda di dettaglio delle prestazioni/Calendario delle prestazioni;
- Mandati di pagamento a favore del/della babysitter.

Nel caso di servizi/opportunità fruiti **in contemporanea** (nella medesima data ed orario) il Buono VESTA 2 può coprire la spesa **di uno soltanto di questi**.

Si raccomanda di prendere visione delle ISTRUZIONI OPERATIVE relative alle modalità di rendicontazione dei diversi servizi pubblicate nel portale www.vestapiemonte.it.

Al fine di informare correttamente i soggetti erogatori dei servizi e delle opportunità di cui ai punti a), b), c), d), f) si raccomanda la presentazione del modulo informativo fornito all'allegato C in fase di iscrizione e comunque prima della fruizione del servizio/opportunità.

Il mantenimento dei requisiti di cui al par. 4, punti a) e c.2) dovrà essere dichiarato tramite autocertificazione.

La verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione può condurre ai seguenti esiti rispetto alla Richiesta di Rimborso:

- I. "Validata", quando la documentazione presentata (anche a seguito di integrazioni) sia idonea a dare titolo al rimborso e sia stata constatata la presenza e la permanenza delle condizioni di ammissibilità del titolare dell'assegnatario del Buono: si procede con il rimborso delle spese sostenute e debitamente giustificate, nei limiti del valore del Buono assegnato.
- II. "Da integrare", quando la documentazione presentata sia viziata da errori materiali o non correttamente leggibile: si procede con la richiesta di integrazioni.
- III. "Non validata", quando la documentazione presentata (anche a seguito di integrazioni) non sia idonea a dare titolo ad alcun rimborso (ad esempio: - documenti di spesa relativi a servizi non ammissibili; - documenti di spesa privi degli elementi richiesti; - documenti di spesa intestati a soggetto diverso rispetto al richiedente e/o relativi a soggetto diverso dal minore destinatario indicato nella domanda; - documenti di spesa formalmente corretti ma che non consentono il raggiungimento del limite minimo di spesa previsto: non si procede al pagamento).

Sulla documentazione presentata ai fini del pagamento gli Uffici possono richiedere chiarimenti o integrazioni. La documentazione portata a rendiconto deve essere conforme a quanto stabilito nel presente paragrafo, pertanto qualora non sia integrabile/sanabile, la relativa spesa non sarà ritenuta ammissibile.

8.4. SPESE INCOMPATIBILI CON IL BUONO VESTA 2

Le spese rendicontate nel quadro del Buono VESTA 2 non possono essere oggetto di rimborso da parte di altre fonti di finanziamento (divieto di doppio finanziamento) e, pertanto, non possono essere rendicontate nell'ambito del presente Buono (incompatibilità della spesa). Al di là delle incompatibilità di dettaglio sotto riportate, la domanda per il Buono VESTA 2 può essere presentata per tutti i servizi e opportunità fruibili di cui al par. 7 del presente Avviso.

La tabella seguente presenta casi ed esempi di incompatibilità.

SERVIZI	INCOMPATIBILITÀ DELLA SPESA
a) Servizi per la prima infanzia (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il titolare del BONUS ASILO NIDO INPS può utilizzare il BUONO VESTA 2 unicamente per la tipologia di spese non rimborsate dal BONUS INPS quali, a esempio, le spese riferite all'iscrizione, al pre e post orario se specificate nella denominazione e nell'importo dei giustificativi di spesa. ▪ CONTRIBUTI/BENEFIT erogati al nucleo familiare e riferiti allo stesso minore da altri soggetti pubblici o privati per i medesimi servizi (ad esempio e in modo non esaustivo, altre forme di assistenza economica erogate da enti pubblici - come Enti gestori o Comuni - direttamente finalizzate alla copertura dei costi per gli stessi servizi, buoni erogati da aziende pubbliche o private ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 65/2017 - welfare aziendale anche sotto forma di fringe benefit, ecc.).
b) Scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ALTRI CONTRIBUTI/BENEFIT erogati al nucleo familiare e riferiti allo stesso minore da altri soggetti pubblici o privati per i medesimi servizi (ad esempio e in modo non esaustivo, altre forme di assistenza economica erogate da enti pubblici - come Enti gestori o Comuni - direttamente finalizzate alla copertura dei costi per gli stessi servizi, buoni erogati da aziende pubbliche o private ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 65/2017 - welfare aziendale anche sotto forma di fringe benefit, ecc.).
c) Scuole primarie e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ALTRI CONTRIBUTI/BENEFIT erogati al nucleo familiare e riferiti allo stesso minore da altri soggetti pubblici o privati per i medesimi servizi (ad esempio e in modo non esaustivo, altre forme di assistenza economica erogate da enti pubblici - come Enti gestori o Comuni - direttamente finalizzate alla copertura dei costi per gli stessi servizi, welfare aziendale anche sotto forma di fringe benefit, ecc.).
d) Centri vacanza ¹¹ diurni e/o con pernottamento (Centri estivi/invernali) operativi sul territorio piemontese (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BANDI PER CENTRI ESTIVI DIURNI per dipendenti della Pubblica Amministrazione. ▪ BANDO ESTATE INPSINSIEME ITALIA per dipendenti della Pubblica Amministrazione. ▪ ALTRI CONTRIBUTI/BENEFIT erogati al nucleo familiare e riferiti allo stesso minore da altri soggetti pubblici o privati per i medesimi servizi (ad esempio e in modo non esaustivo, altre forme di assistenza economica erogate da enti pubblici - come Enti gestori o Comuni - direttamente finalizzate alla copertura dei costi per gli stessi servizi, welfare aziendale anche sotto forma di fringe benefit, ecc.).
e) Baby-sitting (presso il domicilio della persona richiedente).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ALTRI CONTRIBUTI/BENEFIT erogati al nucleo familiare e riferiti allo stesso minore da altri soggetti pubblici o privati per i medesimi servizi (ad esempio e in modo non esaustivo, altre forme di assistenza economica erogate da enti pubblici - come Enti gestori o Comuni - direttamente finalizzate alla copertura dei costi per gli stessi servizi, welfare aziendale anche sotto forma di fringe benefit, ecc.).
f) Attività motorie, ludico-educative, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, nuoto e acquaticità, arti marziali, calcio, basket, pallavolo, tennis, equitazione, rugby, scuola sci, arrampicata, danza, musica, canto, corsi di massaggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ALTRI CONTRIBUTI/BENEFIT erogati al nucleo familiare e riferiti allo stesso minore da altri soggetti pubblici o privati per i medesimi servizi (ad esempio e in modo non esaustivo, altre forme di assistenza economica erogate da enti pubblici - come Enti gestori o Comuni - direttamente finalizzate alla copertura dei costi per gli stessi servizi, welfare aziendale anche sotto forma di fringe benefit, ecc.).

¹¹ Così come inquadrati nella Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 e nella Deliberazione della Giunta Regionale 16-5072 del 20 maggio 2022.

<p>infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all'apprendimento di una lingua.</p>	
---	--

9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Nell'attuazione della misura, la Regione si avvarrà dei servizi di supporto resi da Finpiemonte S.p.A., che opererà in qualità di Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e ai sensi della D.D. n. 830 del 23 dicembre 2025, che approva l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo – Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte.

Al fine di garantire un'efficace realizzazione dell'intervento, la Regione Piemonte – Direzione Welfare garantirà un costante raccordo con:

- Finpiemonte S.p.A., che opererà come detto in qualità di OI e si occuperà dell'erogazione del controvalore economico del Buono, previa verifica della documentazione giustificativa;
- il Settore Raccordo amministrativo e controllo sulle attività co-finanziate dal FSE della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027), per l'esecuzione dei controlli sull'attuazione da effettuarsi ai sensi delle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027";

Si riporta di seguito una più puntuale descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento.

La misura viene realizzata mediante il presente Avviso "a sportello" per l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 241/1990, rivolto alle persone destinatarie di cui al paragrafo 4. La data di apertura dello sportello è indicata al precedente par. 8.1. L'invio della domanda non garantisce l'ottenimento del Buono.

Dalla data di apertura dello sportello le persone che soddisfano i requisiti di cui al par. 4 presentano domanda di assegnazione del Buono VESTA 2 attraverso il portale dedicato.

A. Al termine dello sportello la Direzione Welfare effettua, mediante verifica di ammissibilità, l'istruttoria delle domande pervenute, verificando che le persone destinatarie soddisfino i requisiti di cui al par. 4.

B. Ad esito di tali verifiche, ciascuna domanda è dichiarata:

a) ammissibile;

oppure

b) inammissibile, perché non conforme ai requisiti.

I richiedenti saranno informati dell'esito delle verifiche istruttorie attraverso il portale da questi utilizzato per presentare domanda.

C. Le domande ammissibili sono ordinate sulla base del criterio dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta per fasce di I.S.E.E., fino a concorrenza delle risorse disponibili, come riportate nella tabella al par. 8.1. Qualora dovessero generarsi economie all'interno di una o più tra le fasce I.S.E.E., i Buoni residui disponibili saranno assegnati tra le domande ammissibili e non finanziate, in ordine cronologico di presentazione, partendo dalle fasce I.S.E.E. inferiori fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

D. Con propria determinazione, la Direzione Welfare assegna il Buono alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile, secondo quanto indicato al punto C.

- E. La Direzione Welfare provvede a comunicare alle persone destinatarie l'avvenuta o mancata assegnazione attraverso il portale www.vestapiemonte.it
- F. La Direzione Welfare trasmette a Finpiemonte S.p.A. l'elenco delle persone assegnatarie del Buono e ogni altro dato utile per la gestione dell'intervento.
- G. La Regione Piemonte trasferisce a Finpiemonte S.p.A. – secondo le modalità definite nel contratto sottoscritto – le risorse necessarie. Con la trasmissione dei nominativi delle persone risultate assegnatarie del Buono e il trasferimento a Finpiemonte S.p.A. delle risorse necessarie al rimborso delle spese alle persone destinatarie si conclude il procedimento di responsabilità della Direzione regionale Welfare. Il successivo procedimento di erogazione del rimborso è affidato alla responsabilità dell'Organismo Intermedio Finpiemonte S.p.A.
- H. La persona assegnataria del Buono presenta un'unica Richiesta di rimborso (RdR), corredata della documentazione giustificativa, nell'arco temporale indicato al par. 8.3.
- I. Finpiemonte S.p.A. verifica la documentazione giustificativa prodotta e in caso di esito positivo delle verifiche, eroga il relativo rimborso.
- J. Il Settore Raccordo amministrativo e controllo sulle attività cofinanziate dal FSE+, della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, procede ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, ai fini della certificazione della spesa, incluse verifiche in loco/itinerario o da remoto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027.

10. MODALITÀ DI RACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE

Per un'efficace realizzazione dell'intervento sarà necessario attivare un costante raccordo tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.

La Direzione Welfare della Regione Piemonte sarà responsabile del procedimento di assegnazione del Buono, che prevede una fase di istruttoria delle domande pervenute.

A Finpiemonte S.p.A. è affidata la gestione delle fasi successive all'assegnazione del Buono da parte della Regione. Compete a Finpiemonte S.p.A., in particolare, la verifica e validazione della rendicontazione presentata dal destinatario del Buono. Contestualmente, Finpiemonte S.p.A. verificherà la presenza e la permanenza delle condizioni per l'erogazione del rimborso.

Nella conduzione delle attività affidategli, Finpiemonte S.p.A. si servirà dei sistemi informativi appositamente individuati da Regione Piemonte, in quanto utili al successivo espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e certificazione della spesa di responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

11. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16/11/2022, la "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 1060/2021. La Direzione regionale "Welfare", in accordo con l'AdG, garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al

Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico k) per come rilevato dai pertinenti indicatori.

In sede di selezione delle operazioni nell'ambito dei dispositivi di attuazione a valere sul presente Avviso, vengono applicate le specificazioni previste dal documento sopra citato, con particolare riferimento al Paragrafo 5.3 "Sovvenzioni dirette alle persone". In particolare, il citato paragrafo prevede che, nel caso di sovvenzioni dirette alle persone quali voucher, buoni servizio, incentivi, indennità di partecipazione, borse di studio o similari, vengano di norma attivate procedure automatiche a sportello non valutativo, generalmente senza la presentazione di proposte progettuali, ferma restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale.

Le domande presentate sono verificate secondo i requisiti di ammissibilità stabiliti nel presente Avviso pubblico e riportati a seguire.

11.1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

11.1.1. Procedure per la verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità viene svolta dalla Direzione regionale "Welfare" e si realizza espletando i seguenti controlli:

1. conformità della domanda rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previsti dal dispositivo attuativo (Avviso);
2. verifica dei requisiti della persona che presenta domanda per l'assegnazione del "Buono VESTA 2".

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- inviate con modalità differenti da quelle indicate al par. 8.1;
- presentate, in nome e per conto della persona destinataria del Buono, da un soggetto diverso da quelli indicati al par. 8.1.

La verifica di ammissibilità riferita alle caratteristiche della persona che presenta domanda è finalizzata ad accertare che il soggetto cui è destinato il Buono VESTA 2 presenti i requisiti indicati al par. 4.

11.1.2. Esiti della verifica di ammissibilità

L'esito della verifica di ammissibilità potrà consistere, alternativamente:

- nell'individuazione della domanda come ammissibile;
- nell'individuazione della domanda come non ammissibile. In questo caso, la Direzione Welfare comunicherà l'esito negativo al richiedente con le relative motivazioni.

Le domande ammissibili saranno quindi ordinate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta per fasce di I.S.E.E., fino a concorrenza delle risorse disponibili, come riportate nella tabella al par. 8.1. Qualora dovessero generarsi economie all'interno di una o più tra le fasce I.S.E.E., i Buoni residui disponibili saranno assegnati tra le domande ammissibili e non finanziate, in ordine cronologico di presentazione, partendo dalle fasce I.S.E.E. inferiori fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Direzione Welfare concluderà il procedimento tramite l'adozione di apposite determinazioni dirigenziali:

- di approvazione delle domande e di assegnazione del Buono a tutti i richiedenti la cui domanda risulti ammissibile fino all'esaurimento delle risorse;
- di diniego delle domande risultate non ammissibili;
- di presa d'atto delle domande finanziate ed eventualmente rinunciate da parte dell'assegnatario del Buono.

12. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del presente dispositivo attuativo, riconducibili alla medesima fonte, priorità, obiettivo specifico e beneficiario.

Nel contesto della misura di cui al presente Avviso, in base a quanto sopra, con operazione si intende l'insieme dei Buoni assegnati.

13. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE + 2021-2027 approvato nella versione aggiornata con D.D. n. 830 del 23 dicembre 2025.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione Piemonte, di Finpiemonte S.p.A., nonché dell'Unione Europea di effettuare verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. La persona beneficiaria ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

A seguito della ricezione della domanda e della comunicazione dell'avvio della Misura, la Direzione Welfare avvia l'attività istruttoria. Nel quadro dell'attività istruttoria delle domande, la Direzione Welfare effettua un'attività di controllo conforme alle modalità previste dalla Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 art. 29, avvalendosi dell'interscambio informativo telematico e della richiesta diretta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa.

L'attività di controllo ai fini dell'erogazione del Buono sarà condotta da Finpiemonte S.p.A. mediante l'interscambio informativo telematico e la richiesta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa. Il controllo è condotto sulla totalità delle richieste di finanziamento.

Ulteriori controlli a campione sia in itinere, attraverso attività di verifica a distanza o visite in loco, sia quelle successive finalizzate alla certificazione della spesa erogata, sono svolti dal Settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE", avvalendosi di tutti i documenti e degli interscambi d'informazione telematici resi disponibili dalla Direzione Welfare e da Finpiemonte S.p.A. e dei dati di contatto.

Eventuali ulteriori specifiche indicazioni sulle modalità di realizzazione dei controlli, in particolar modo per quelli in itinere/loco, saranno contenute in appositi documenti.

14. FLUSSI FINANZIARI

La Regione trasferisce a Finpiemonte S.p.A., su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte S.p.A. stessa, le risorse occorrenti alla liquidazione dei "Buoni". Finpiemonte S.p.A. che si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre.

15. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

La Direzione Welfare, in fase istruttoria, e Finpiemonte S.p.A., in fase di validazione della rendicontazione, possono svolgere attività volte a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dalle persone richiedenti.

La revoca potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) assenza o mancato mantenimento dei requisiti di cui al par. 4 del presente Avviso;
- b) accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda: la revoca ha decorrenza dall'inizio;
- c) accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono: la revoca ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui tali requisiti hanno cessato di risultare soddisfatti.

Alla Direzione Welfare è demandata la gestione delle procedure di revoca e di eventuale recupero nei confronti del destinatario di quanto indebitamente percepito in relazione ai casi indicati nelle già menzionate fattispecie, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi sub b) e c).

Ove ravvisati gli elementi di cui ai punti precedenti, la Direzione Welfare fornisce al destinatario un preavviso di revoca dal Buono, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi in cui non sia possibile incidere sulla validità del provvedimento di revoca (es. nel caso di decesso del destinatario). Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, Finpiemonte S.p.A. procede all'emissione dell'atto di revoca.

Le procedure di revoca e/o di recupero degli importi indebitamente percepiti potranno essere effettuate dalla Direzione Welfare anche a seguito di segnalazioni di casi di criticità/irregolarità accertate durante le verifiche di cui al punto J del par. 9, effettuate dal Settore Raccordo Amministrativo e controllo sulle attività cofinanziate da FSE.

16. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione si intende conclusa a seguito dell'avvenuta erogazione dei rimborsi a tutti i titolari del Buono VESTA 2 nell'ambito dello sportello di cui al presente Avviso, sulla base di quanto presentato in sede di Richiesta di Rimborso e riconosciuto a seguito della verifica della rendicontazione.

17. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

18. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Regione Piemonte (in qualità di beneficiario), con riferimento agli obblighi informativi e di comunicazione si attiene a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, in particolare: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'Autorità di Gestione (AdG) eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di persone destinatarie e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario Regione Piemonte informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, pubblicando sul proprio sito web, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targeta che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

La Regione Piemonte assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte stessa.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>.

Per gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione previsti per le operazioni per le operazioni il cui costo totale supera i 10 milioni di euro e analoghi a quelli previsti per le operazioni a rilevanza strategica si rimanda infine alle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/1060 e nel "PR Piemonte FSE+ 2021- 2027". Per tali progetti sono richiesti dal Regolamento specifici adempimenti, in particolare concernenti le attività di comunicazione, la visibilità del sostegno fornito dall'UE, le informazioni alla Commissione Europea sui risultati conseguiti e la verifica delle attività svolte da parte del Comitato di Sorveglianza. Allo stesso modo il paragrafo 7. "Comunicazione e visibilità" del PR FSE+ 2021-2027 del Piemonte rende noto che per le operazioni di importanza strategica verrà messa in atto una Strategia regionale di comunicazione (SRC) con azioni e attività dedicate.

Con riferimento ad esse "saranno implementate specifiche attività di informazione e comunicazione (ad es. pagine dedicate sul sito web, eventi, comunicazioni ad hoc) per aumentarne la visibilità sul territorio". Per la comunicazione pubblica di queste operazioni verrà adottata la denominazione "Progetti Europa 27".

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati

personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018¹²; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018¹³; D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019¹⁴; D.D. n. 532 del 30 settembre 2022¹⁵).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino domanda di assegnazione del Buono VESTA 2 in risposta al presente Avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse al procedimento di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del RGDP, si allega al presente Avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A) anche disponibile sul portale di presentazione della domanda. Per procedere con la presentazione della domanda, l'Interessato dovrà dichiarare di aver letto e preso visione dell'Informativa.

19.1. SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi come destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati:

- i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al par. 4 che hanno presentato la richiesta del Buono;
- i figli/e nonché i minori in affidamento di età compresa tra 0 e 6 anni dei soggetti (genitori/affidatari) richiedenti. In tal caso l'informativa è validamente resa al genitore/affidatario.

19.2. RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

I dati conferiti, anche attraverso i sistemi informativi regionali, per la partecipazione alla Misura e la successiva gestione, sono oggetto di trattamento da parte della Direzione Welfare e della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, ciascuna per le attività di propria competenza. A questo scopo, il Direttore della Direzione Welfare ed il Direttore "pro tempore" della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, sono delegati al trattamento dei dati dalla Giunta regionale del Piemonte, Titolare del trattamento. Per l'attuazione della misura, i Delegati al trattamento si avvalgono del CSI Piemonte e di Finpiemonte S.p.A., individuati Responsabili esterni del trattamento, nell'ambito delle attività realizzate in nome e per conto di Regione Piemonte, rispettivamente dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte, approvata con D.G.R. 29 dicembre 2021 n. 21-4474 e dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. 27 maggio 2022.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

¹² D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

¹³ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, recante "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*data breach*), adozione del relativo registro e modello di informative".

¹⁴ D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020".

¹⁵ D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019".

I Responsabili esterni del trattamento sono autorizzati a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, nel rispetto delle modalità previste dalle rispettive Convenzioni così come richiamate.

Saranno possibili richieste di dati per la verifica dei requisiti nell'ambito delle collaborazioni tra le pubbliche amministrazioni.

20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le persone destinatarie del Buono sono tenute a conservare per un periodo di 10 anni i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo anche in itinere eseguito dal personale abilitato (cfr. par. 13).

Quanto agli obblighi di conservazione in capo al beneficiario delle operazioni (Regione Piemonte), ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati da parte del beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Il beneficiario della Misura (Regione Piemonte) conserva pertanto la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consente l'accesso in caso di ispezione e ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE 2021-27 della Regione Piemonte" approvate nella versione aggiornata con D.D. n. 830 del 23 dicembre 2025.

21. DISPOSIZIONI FINALI

21.1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Il documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE 2021-27 della Regione Piemonte" riporta, nella sezione 10.3, che i contributi FSE erogati in regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90 si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, come stabilito dall'art. 2, c. 3, lett. a) del DPR n. 633/72 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2013.

21.2. ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

La Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, in qualità di AdG del PR FSE+ 2021-2027, garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente Avviso in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+2021/2027 della Regione Piemonte.

Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni relative al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Programma, il beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

A questo scopo, la Direzione Welfare rileverà (in sede di presentazione della domanda di assegnazione del Buono) tutte le informazioni relative alle persone destinatarie della Misura necessarie ai fini della quantificazione degli indicatori di output e di risultato, ovvero la condizione anagrafica, il livello di istruzione e la condizione occupazionale. Tali informazioni saranno raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, come meglio specificato al par. 19, e trasmesse all'Autorità di Gestione.

21.3. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento relativo all'espletamento della verifica di ammissibilità e alla concessione del Buono è stabilito in 90 giorni dalla data conclusiva dello sportello.

21.4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la persona Dirigente del Settore A2202B, "Rapporti con il Terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale", Piazza Piemonte 1 10127 – Torino.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate alla seguente casella di posta elettronica:

vesta@regione.piemonte.it

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento all'Avviso per il finanziamento del Buono VESTA 2.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

I principali riferimenti normativi per l'attuazione delle Misure sono citati nell'Atto di Indirizzo relativo al "BUONO VESTA 2" valido per il rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità individuate nel presente Avviso da parte di minori di età compresa tra 0 e 6 anni (periodo 2026 - 2027)", approvato con D.G.R. n. 3-2388 del 30 marzo 2026, che qui si intendono come interamente richiamati.

23. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, successivamente, sul sito *web* della Regione Piemonte, all'indirizzo: www.bandi.regione.piemonte.it